



# COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>N. 2015 - 150</b> <b>Data 15-12-2015</b>	<b>OGGETTO:</b> INTEGRAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2015 -2017. DETERMINAZIONI .
--	---

L'anno **duemilaquindici** , il giorno **quindici** del mese di **Dicembre** , alle ore **16:20** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **DELL'APROVITOLA MARIANNA** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.			
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X				
SARDO RAFFAELE	X				
DE CHIARA MARIA GRAZIA	X				
ZAMPELLA GIOVANNI	X				
CHACCHIO ROSA	X				

	PRESENTI N. 5
	ASSENTI N. 0

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Avv. Anastasio Mario Nunzio**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

## OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2015 -2017. DETERMINAZIONI

### LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la propria deliberazione n. 64 del 14.05.2015 con cui si è programmato il fabbisogno del personale a tempo determinato per il triennio 2015/2017 prevedendo per gli anni 2015 e 2016 l'utilizzo di n. 2 unità di cat. D, con contratti di lavoro a tempo determinato e parziale (30 ore settimanali), rispettivamente nell'area contabile e tecnica;

**RITENUTO** opportuno provvedere alla programmazione del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2015/2017;

**PRESO ATTO** della normativa vigente in materia di programmazione del fabbisogno del personale e di assunzioni a tempo indeterminato, che di seguito si riporta:

- **l. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) art. 1 comma 557** che così recita:

*“1.557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la **riduzione delle spese di personale**, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*a) **riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti**, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*

*b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

*c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

***1.557-bis.** Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.*

***l. 557-ter.** In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#).*

***l-557-quater.** Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al **valore medio del triennio precedente** alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”*

- **art. 3 comma 5 del d.l. 90/2014**, convertito in legge 114/2014, che stabilisce che “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del [decreto legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#). La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80

per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è **altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente**. L'articolo 76, comma 7, del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#) è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato [decreto-legge n. 112 del 2008](#) al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”;

- **art. 3 comma 5-quater del d.l. 90/2014**, convertito in legge 114/2014 “Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015”;
- **art. 1 comma 424 della l. 190/2014**, che così recita “Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al [comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'[articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56](#). Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”;

**VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 2015, n. 1** che nel paragrafo avente ad oggetto “Ambito soggettivo e disciplina del [comma 424 art. 1 l. 190/2014](#)” stabilisce: “Le regioni (strutture di tutta l'amministrazione regionale, nonché enti da queste dipendenti) e **gli enti locali destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità individuate dal comma**. Le regioni valutano se estendere l'obbligo anche agli enti del

Servizio sanitario regionale in relazione al loro fabbisogno di personale amministrativo e adottano appositi atti di indirizzo per un'applicazione del comma coerente con il regime delle assunzioni degli enti del medesimo Servizio sanitario regionale. Gli enti locali sono quelli definiti dal TUEL. **Il budget che è vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015.....”**

**VISTA** la deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 26, adottata nell'adunanza del 20.07.2015, per dirimere problematiche interpretative relative alla corretta interpretazione del citato comma 424 dell'art. 1 della l. 190/2014;

**PRESO ATTO** che la sopracitata deliberazione esplicita il seguente principio di diritto: ***i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale dell'anno 2014 derivante dalle cessazioni di personale intervenute nel triennio 2011/2013.*** La capacità assunzionale dell'anno 2014 può essere rinviata e utilizzata nel 2015, senza soggiacere all'obbligo di assorbire il personale della cd. area vasta. Con riguardo, invece, alle cessazioni di personale intervenute negli anni 2014 e 2015, la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'art. 1 co. 424 della l. 190/2014, finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale;

**VISTA** la deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 28, adottata nell'adunanza del 14.09.2015, con cui la Corte conferma il principio sopra enunciato e chiarisce che per calcolare la capacità assunzionale devono essere valutate sempre su base annua sia la spesa per le cessazioni sia la spesa per le assunzioni, anche se la cessazione e/o l'assunzione intervengono a metà anno o anche a fine anno;

**ACCERTATO** che:

- in questo Ente, con riferimento al triennio 2011/2013, vi sono state n. 2 unità di cat. D cessate dal servizio per collocamento a riposo; soltanto una di queste è stata sostituita con l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un'unità di cat. D, destinata alle funzioni di polizia locale;
- resta, pertanto, inutilizzata la capacità assunzionale dell'anno 2012 riferita a n. 1 unità di cat. D, cessata dal servizio nell'anno precedente e non sostituita con nessuna assunzione a tempo indeterminato;
- resta anche utilizzabile, ai sensi dell'art. 76 co. 7 del d.l. 112/2008, il 50% della spesa dell'unità di cat. D, cessata dal servizio nell'anno 2011 e sostituita con l'assunzione a tempo indeterminato dell'unità di cat. D destinata alle funzioni di polizia locale;
- volendo utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio 2011/2013, è possibile assumere n. 1 unità a tempo indeterminato per una spesa complessiva annua non superiore a **€58.935,68** come di seguito illustrato:

**anno 2012** - spesa annua per cessazioni dell'anno precedente pari a € 66.016,48 - percentuale utilizzabile: 40% (ai sensi dell'art. 76 co. 7 d.l. 112/2008 come modificato dalla l. 183/2011 art. 4 co. 103 lett. b) pari a **€26.406,60**;

**anno 2012** - spesa annua per cessazione per cessazione dell'anno precedente di un'unità di cat. D/5 pari a €65.058,18 percentuale utilizzabile: 50% (ai sensi dell'art. 76 co. 7 d.l. 112/2008) pari a **€ 32.529,09**;

**ATTESO** che il programma triennale del fabbisogno di personale deve assumere come riferimento essenziale la dotazione organica ridefinita con delibera di G.C. n. 33 del 24.03.2011;

**EVIDENZIATA** la necessità di potenziare con adeguata professionalità il Servizio Finanziario che, attualmente, conta una sola unità di ruolo con cat. C e un'unità di cat D, utilizzata con contratto a tempo determinato e parziale;

**RITENUTO** che l'ufficio di contabilità di un Comune di circa 7.500 abitanti debba essere ben organizzato e dotato di risorse umane in possesso della professionalità adeguata per fronteggiare il complesso groviglio normativo vigente, per ottemperare a tutti i complessi adempimenti di legge, per gestire il nuovo sistema di contabilità finanziario, per consentire di realizzare le iniziative programmate dall'amministrazione senza provocare danni erariali e buchi di bilancio;

**CONSIDERATO** che, in base alla normativa vigente, questo ente, al fine di poter procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, deve rispettare i seguenti vincoli:

1. aver rispettato il patto di stabilità nell'anno 2014 (art. 76 co. 4 d.l. 112/2008);
2. assicurare la riduzione delle spese di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater della legge n. 296/2006 (la spesa presunta di personale dell'anno 2015 non deve essere superiore al valore medio della spesa del personale sostenuta nel triennio 2011/2013);
3. assicurare la riduzione dell'incidenza della spesa del personale su quella corrente con riferimento all'incidenza di questa voce nel triennio 2011/2013 (art. 1 comma 557 lett. a) legge 296/1996, come da Deliberazione Sez. Autonomie Corte dei Conti n. 27 del 18.09.2015);
3. aver effettuato la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, nonché la programmazione triennale del fabbisogno del personale (art. 6 D. Lgs. n. 165/2001);
5. aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011);
4. avere approvato il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1 del d.lgs. n. 198/2006);
5. aver approvato il piano delle performance (art. 10 co. 5 d.lgs. 150/2009);
6. aver rispettato i tempi medi di pagamento come previsti dal d.l. n. 66/2014 art. 41;

**EVIDENZIATO** che in relazione ai sopraindicati vincoli alle assunzioni di personale a tempo indeterminato:

- 1) il patto di stabilità nell'anno 2014 è stato rispettato;
- 2) l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente nell'anno 2015 e nel triennio 2015/2017 è inferiore a quella media del triennio 2011/2013 e a quella dell'anno 2014, le percentuali infatti sono pari al 21,11% della spesa media del triennio 2011/2013 e si attestano nel 2015 in pre – consuntivo al 18,01%;
- 3) viene assicurata per l'anno 2015 e per il triennio 2015/2017 la riduzione della spesa di personale rispetto al triennio 2011/2013, essendo la spesa media del triennio 2011/2013 pari a € 828.485,09 e la spesa 2015 attestata a €761.776,01;
- 4) si è provveduto alla ridefinizione degli uffici e alla rideterminazione della dotazione organica con deliberazione di G.C. n. 33/2011;
- 5) su n. 41 posti previsti dalla vigente dotazione organica sono coperti solo n. 14, con un rapporto medio dipendenti/popolazione di 1/535, di molto inferiore a quello prescritto dal decreto del Ministero dell'Interno del 24/07/2014 (1/151);
- 6) i tempi medi di pagamento nell'anno 2014 sono stati rispettati, come da attestazione del servizio finanziario;

- 7) la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale è stata già effettuata in sede di programmazione del fabbisogno del personale a tempo determinato e, ad oggi, la situazione non ha avuto modifiche;
- 8) si è provveduto ad approvare il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità con delibera di G.C. n. 87 del 10 settembre 2013;
- 9) nel mese di settembre 2015 è stata collocata a riposo n. 1 unità di cat. A, con conseguente riduzione della spesa del personale;
- 10) questo Ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria così come definita dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000;

**RIBADITO** che gli enti che hanno rispettato i predetti requisiti possono procedere per l'anno 2015 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato mediante accesso dall'esterno, utilizzando la capacità assunzionale residua dell'anno 2014 derivante da quella inutilizzata nel triennio 2011/2013, come stabilito dal legislatore all'art. 3 co. 5 d.l. 90/2014, integrato dall'art. 4 co. 3 del d.l. 78/2015, e ribadito dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie con deliberazione n. 26 del 20.07.2015;

**RITENUTO**, pertanto, alla luce delle prescrizioni normative sopra elencate e della capacità assunzionale residua del triennio 2011/2013 (pari a € 58.935,68), che questo Ente può procedere all'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di cat. D, a tempo part time al 50%, 18 ore settimanali, da assegnare al Servizio Finanziario, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile, per una spesa complessiva annua di €16.700,73;

**DATO ATTO** che, nella fattispecie concreta, la copertura del posto di cat. D avverrà con procedura concorsuale, previo espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa vigente;

**EVIDENZIATO** che:

- nell'anno 2011 è stato già bandito un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale 50%, 18 ore settimanali, di una unità di cat D, istruttore direttivo contabile;
- l'assunzione del vincitore di concorso è avvenuta in data 02.07.2012;
- a decorrere dal 1° febbraio 2014, il dipendente assunto è stato trasferito per mobilità volontaria presso il Comune di Portici;
- la procedura di mobilità volontaria in entrata presso questo Comune, indetta con avviso del mese di giugno 2014, non ha dato alcun risultato positivo;
- dalla data in cui il posto di istruttore direttivo contabile è rimasto vacante, questo Ente ha adottato soluzioni precarie e provvisorie per garantire la funzionalità dell'ufficio di ragioneria: convenzione con altro ente ex art. 14 C.C.N.L. 2001, assunzioni a tempo determinato;
- la graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale 50%, dell'unità di cat D, istruttore direttivo contabile, indetto nell'anno 2011, è ancora valida ma si ritiene opportuno bandire un nuovo concorso per le seguenti motivazioni:  
nel lasso di tempo che è trascorso dal 2011 fino ad oggi, si sono susseguite disposizioni legislative che hanno radicalmente cambiato il sistema contabile degli enti locali e hanno introdotto nuovi adempimenti e procedure amministrative che richiedono necessariamente nozioni e conoscenze diverse e aggiuntive rispetto a quelle acquisite nell'anno 2011 e oggetto delle prove d'esame all'epoca svolte. L'entrata in vigore nell'anno 2015 del nuovo ordinamento ex D.Lgs. 118/2011 (Armonizzazione dei sistemi contabili) ha, di fatto, completamente stravolto il quadro normativo contabile degli Enti Locali; in più, con decorrenza 2016 sarà rivisto il Patto di Stabilità e introdotte nuove norme sul pareggio di

bilancio. Vi è, quindi, la necessità di selezionare personale attraverso prove d'esame più rispondenti al mutato quadro normativo degli enti locali.

**CONSIDERATO** opportuno riservarsi di integrare con successivo provvedimento la programmazione del fabbisogno del personale per gli anni 2016 e 2017, compatibilmente con i limiti di legge e di bilancio;

**DI prendere atto** del parere favorevole del Revisore dei conti reso ai sensi del art. 19 co. 8 l. 448/2001;

**Di non programmare**, per il momento, alcuna altra assunzione di personale per gli anni 2016 e 2017, evidenziando che resta disponibile la capacità assunzionale per la cessazione intervenuta nell'anno 2015 ( n. 1 unità di cat. A), vincolata alle prescrizioni di cui alla legge di stabilità per l'anno 2015 (l. n. 190/2014 artt. 1 commi 424 e segg.);

**Di intervenire** nel corso degli anni 2016 e 2017 per programmare eventuali nuove assunzioni, tenendo conto delle esigenze dell'ente, della situazione di bilancio e della disciplina normativa in vigore nel periodo di riferimento;

**Di trasmettere** copia della presente alle organizzazioni sindacali di categoria e alle RSU;

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4°co. D.lgs. 267/2000.

**PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267**

**Oggetto: INTEGRAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE  
DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2015 -  
2017. DETERMINAZIONI**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Parere favorevole</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Parere sfavorevole</b>
Carinaro, li 15/12/2015	
	Il Responsabile dell'Area AA.GG.  Ing. Davide Ferriello

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Parere favorevole</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Parere sfavorevole</b>
Carinaro, li 15.12.2015	
	Il Responsabile del Servizio  Dott. Salvatore Fattore

COMUNE DI CARINARO

**INDICATORE ANNUALE E TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART.9 DPCM  
22/09/2014 (Periodo pagamenti dal 01-01-2014 al 31-12-2014)**

**(al 11-12-2015)**

INDICATORE CALCOLATO

**6**

Analisi di 437 pagamenti per un totale di 2.699.033,86€

# COMUNE DI CARINARO

## PROVINCIA DI CASERTA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
(Art. 239, C.1°, lett.b T.U.EE.LL. – D.Lgs 267/2000)

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE  
A TEMPO INDETERMINATO PER IL TRIENNIO 2015-2017.

Il sottoscritto Bellissimo Luigi, Revisore dei Conti del Comune di Carinaro, nominato ai sensi dell'art. 234, 2° comma del T.U.EE.LL. – D.Lgs 267/2000, con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 12/06/2014 per il triennio 2014-2017;

**VISTA** la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto “Programmazione del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2015-2017” ricevuta in data 08/12/2015;

**VISTO** l'art. 19 della Legge 448/2001, il quale prevede che l'Organo di revisione deve esprimere parere in merito alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 14/05/2015 con cui si è programmato il fabbisogno del personale a tempo determinato per il triennio 2015/2017 prevedendo per gli anni 2015 e 2016 l'utilizzo di n. 2 unità di cat. D, con contratti di lavoro a tempo determinato a parziale (30 ore settimanali) rispettivamente nell'area contabile e tecnica;

**VISTE** le disposizioni in materia di formazione del bilancio annuale e pluriennale per quanto attiene i limiti afferenti il contenimento della spesa del personale;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**IN VIRTU'** delle funzioni di cui è tenuto a svolgere ai sensi dell'art. 239, 1° comma, lettera b del T.U. D.Lgs 267/2000;


**ESPRIME  
PARERE FAVOREVOLE**

In ordine alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto “Programmazione del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2015-2017”.

Carinaro, 10/12/2015

IL REVISORE

Dott. Luigi Bellissimo



Letto, confermato e sottoscritto

<b>F.to Il Sindaco</b> DELL'APROVITOLA MARIANNA
--

<b>F.to Il Segretario Comunale</b> Avv. Anastasio Mario Nunzio
---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente oggi **00-00-0000** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **00-00-0000** ai sensi dell'art. 124, primo comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 registrata al N. \_\_\_\_\_

*Carinaro, li 00-00-0000*

**Il Messo Comunale**  
*MORETTI SEBASTIANO*

---

#### Il Segretario Comunale, attesta:

Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi

dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con decorrenza **00-00-0000** ;

Che viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con nota prot. n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Che è stata trasmessa al Prefetto della Provincia di Caserta, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con nota

prot. N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_\_;

*Carinaro, li 00-00-0000*

**Il Segretario Comunale**  
Avv. Anastasio Mario Nunzio

#### Il Segretario Comunale, attesta:

1. Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, per quindici giorni consecutivi sino alla data del \_\_\_\_\_;

2. Che avverso la suddetta deliberazione, nel periodo di pubblicazione, non sono stati prodotti al protocollo generale dell'Ente, ricorsi od opposizioni;

3. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Li, \_\_\_\_\_

**Visto per la pubblicazione (punto 1)**  
**Il Messo Comunale**  
*MORETTI SEBASTIANO*

**Visto per il protocollo (punto 2)**  
**Il Responsabile dell'Ufficio Protocollo**  
*MORETTI SEBASTIANO*

*Carinaro,* \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
**Avv. Anastasio Mario Nunzio**